Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 maggio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 417.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Caterina, con sede in Castel Ritaldi (Perugia).

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di Santa Caterina son sede in Castel Ritaldi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 418.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore Immacolato di Maria, in Montappone (Ascoli Piceno).

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore Immacolato di Maria, in Montappone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 419.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana « Opera salesiana Antonietta e Salvatore Aldisio », con sede in Gela (Caltanissetta).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana « Opera salesiana Antonietta e Salvatore Aldisio », con sede in Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 166. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 420.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leone I Papa, in Roma.

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice in data 7 ottobre 1952, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 30 aprile 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Leone I Papa, in Roma, via Prenestina, e all'istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 421.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Molfetta (Bari).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Domenico, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1956, n. 422.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, con sede in Alcamo (Trapani).

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Chiara, con sede in Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Atti del Governo, registro n. 97, *foglio n.* 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada di Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1951, n. 147, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali, della strada da Brindisi di Montagna allo scalo ferroviario della linea Battipaglia-Metaponto,

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 4 ottobre 1955, n. 2001;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Brindisi di Montagna allo scalo ferroviario della linea Battipaglia-Metaponto, in provincia di Potenza, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1956
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 75

(2280)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1956.

Declassificazione da provinciale a comunale della strada Bari-Carbonara, in provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 18 novembre 1946, con la quale la Deputazione provinciale di Bari ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale della strada Bari-Carbonara;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è stato prodotto reclamo da parte del comune di Bari;

Visto i voti favorevoli alla declassificazione suddetta del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 giugno 1955, n. 1360 e del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 28 settembre 1955, n. 773, che hanno respinto le eccezioni proposte dal citato Comune;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i requisiti di strada comunale;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada Bari-Carbonara, in provincia di Bari, è declassificata da provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Bari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1956
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 85

(2281)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1956.

Costituzione della Commissione centrale per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 del testo unico di leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 50 e 52 del regolamento 29 settembre 1895, n. 624;

Decreta:

La Commissione centrale per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei Comitati provinciali, in materia d'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, per il periodo decorrente dalla data del presente decreto fino al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Taraglio dott. Roberto, capo divisione Ministero industria e commercio e Vaccari ing. Mario, ispettore superiore Ministero industria e commercio: designati dal Ministro per l'industria ed il commercio;

Baldini ing. Aldo, ispettore generale delle PP. TT.: designato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni;

Urso ing. Ubaldo, ispettore generale Imposte di fabbricazione e Casaccia ing. Giovanni, ispettore generale delle Imposte di fabbricazione: designati dal Ministro per le finanze.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal primo ingegnere delle Imposte di fabbricazione dottor Antonio Bombelli.

La spesa sarà imputata al cap. 272 dell'esercizio finanziario 1955-56.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1956
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 102

(2350)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1956.

Composizione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2389, concernente il riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro »;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ricostituzione della Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati, prevista dall'art. 6 della legge predetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori designati per il conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » è composta come segue:

a) on. avv. Giacomo Sedati, Sottosegretario di Stato, presidente;

b) dott. Alessandro Levanti, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dott. Francesco Paolo Campanella, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

d) dott. Rosario Purpura, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dott. Guido Giorgi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

f) dott. Antonio Bamonte, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

g) on. Enrico Parri, sig. Giovanni Parodi, dottor Tullio Repetto ed avv. Danilo Verzili, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2289)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1956.

Norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo statale, per l'esercizio 1955-1956, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, a favore di iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 20 febbraio 1956, n. 94, concernente la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione delle norme relative alla destinazione ed erogazione del contributo stabilito per l'esercizio 1955-56;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso statale, previsto dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, sulle spese occorrenti per conseguire il miglioramento della produzione bacologica nazionale mediante una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze e relativi incroci, verrà concesso per la campagna 1955-56 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) acquisto, selezione, ibridazione, acclimatazione e riproduzione di seme bachi di tipi atti ad assicurare un miglioramento qualitativo ed un maggior rendimento quantitativo della produzione bacologica nazionale, tenendo presente, agli effetti del concorso statale, anche gli oneri derivanti da perdite nelle fasi di sperimentazione delle attività suddette;

b) impianto e perfezionamento di centri di sperimentazione per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera precedente nonchè di idonee attrezzature presso stabilimenti bacologici;

c) studi, impianti ed esperimenti intesi ad accertare il rendimento in bozzoli e in seta dei tipi di seme in sperimentazione, anche a mezzo di nuovi metodi di allevamento e di trattura; ricerche e comparazioni sui gelsi;

d) assistenza agli allevatori per assicurare il massimo rendimento economico degli allevamenti sperimentali e da riproduzione;

e) azione intesa a diffondere presso i produttori agricoli i concreti risultati ottenuti con le iniziative di cui sopra, avvalendosi di tutti i mezzi tecnici e propagandistici atti a conseguire tale scopo;

f) ricerca dei sistemi e conseguente sperimentazione delle attrezzature più idonee ad assicurare il potenziamento della produzione serica nazionale, sulla base dell'impiego di nuovi tipi di seme.

Art. 2.

Il piano generale dell'azione da svolgere nella campagna bacologica 1955-56 per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 1 dovrà essere predisposto dalla Commissione paritetica, costituita da quattro rappresentanti dell'Ufficio seme bachi, e da quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale bachicoltori, prevista dall'accordo quinquennale realizzato fra le due organizzazioni in data 30 marzo 1955. Per gli scopi di cui al comma precedente parteciperanno alle riu-

nioni della suddetta Commissione paritetica gli ispettori agrari compartimentali del Veneto e della Lombardia, i quali invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sul piano predisposto.

Il piano, nel quale saranno agli effetti dell'ottenimento del concorso statale, esposte le somme necessarie per l'attuazione delle diverse iniziative, deve essere inviato, entro un termine massimo di trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme con le domande richiedenti la concessione del concorso statale occorrente per la sua realizzazione.

Tali domande verranno avanzate dall'Associazione nazionale bachicoltori e dall'Ufficio nazionale seme bachi, a seconda del carattere e della particolarità dell'azione da svolgere, e ciascuno degli organismi predetti richiederà il concorso statale sull'importo di concorso occorrente per quelle iniziative, comprese nel piano generale, di cui esso si impegna a curare l'attuazione e che dovranno essere indicate nella domanda di concorso.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con quello per il tesoro, verrà istituita una Commissione così composta:

dal direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore generale della Produzione agricola del Ministero suddetto;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da un rappresentante dell'Ente nazionale serico;

da due esperti di problemi bacologici e serici.

La Commissione verrà presieduta da persona non compresa fra i membri di cui sopra.

La Commissione ha il compito:

a) di esprimere il proprio parere in ordine al piano generale di cui al precedente art. 2;

b) di seguire e controllare l'attuazione del piano stesso, onde accertarne l'esecuzione;

c) di esprimere il proprio parere sulle relazioni finali delle attività svolte che, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 4, dovranno essere formulate dagli organismi incaricati dell'esecuzione del piano generale;

d) di esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parere su quant'altro concerna l'applicazione del presente provvedimento.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno poste a carico dell'Ufficio nazionale seme bachi e dell'Associazione nazionale bachicoltori, in parti uguali.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver esaminate le domande presentate dagli organismi di cui all'art. 2 del presente decreto, provvederà all'erogazione del concorso statale d'intesa col Ministero del tesoro, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

L'Associazione nazionale bachicoltori e l'Ufficio nazionale seme bachi ad avvenuta realizzazione delle iniziative oggetto del concorso statale nell'annata, sono tenuti a inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ratifica una relazione conclusiva a illustrazione dell'opera svolta.

Disposizione transitoria

Art. 5.

Per esigenze relative alla tempestività dell'intervento finanziario di cui alla citata legge n. 94, in rapporto allo stato inoltrato della campagna bacologica 1956, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello del tesoro, può, a presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente decreto, ed in attesa degli adempimenti formali in esso previsti, disporre l'erogazione di acconti di contributo fino alla concorrenza massima del 50 per cento delle somme richieste, per le iniziative ritenute dai suddetti Ministeri ammissibili.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1956

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1956
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 28. — PALADINI

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Roma, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692 per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate in data 22 luglio 1955;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Roma, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° agosto 1955.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande di Roma

CLASSIFICAZIONE	Categoria degli esercizi			
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria e pensioni 1ª	3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª, 3ª categoria, locande
1ª Categoria:				
Uomo oltre i 20 anni	64.000	54.000	44.000	—
Donna oltre i 20 anni	47.000	42.000	37.000	—
2ª Categoria:				
Uomo oltre i 20 anni	47.000	42.000	36.500	33.500
Uomo dai 18 ai 20 anni	39.000	35.000	31.500	29.500
Donna oltre i 20 anni	40.000	37.000	33.000	28.500
Donna dai 18 ai 20 anni	34.000	30.000	25.500	24.500
3ª Categoria:				
Uomo oltre i 20 anni	41.000	38.000	36.000	32.000
Uomo dai 18 ai 20 anni	34.000	31.000	29.000	28.000
Uomo dai 16 ai 18 anni	29.000	26.000	24.000	22.000
Uomo inferiore ai 16 anni	23.500	21.000	19.000	18.000
Donna oltre i 20 anni	35.000	32.000	29.000	28.000
Donna dai 18 ai 20 anni	29.000	26.000	23.000	22.000
Donna dai 16 ai 18 anni	26.000	25.000	22.000	21.000
Donna inferiore ai 16 anni	22.000	21.000	20.000	19.000

NOTA. — Le retribuzioni medie di cui alla tabella sono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, con esclusione dei ratei per le ferie e per la 13ª mensilità o gratifica natalizia.

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, per il calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dell'accordo intervenuto in data 20 settembre 1955 fra le organizzzazioni sindacali interessate, in ordine alla tabella allegata al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano, sono determinate nella misura di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Le retribuzioni medie indicate nell'allegata tabella si riferiscono al personale maschile.

Per le corrispondenti categorie di personale femminile, con esclusione della 1ª categoria e del personale dipendente dalle piccole aziende, si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, ridotte del 10 per cento.

Art. 3.

Per il periodo di « alta stagione », si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, maggiorate del 20 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° luglio 1955.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano.

CATEGORIA PERSONALE	CATEGORIE AZIENDE ALBERGHIERE		
	Alberghi 1ª e 2ª	Alberghi 3ª (pensioni 1ª e 2ª)	Alberghi 4ª (locande, e pensioni 3ª)
Personale 1ª	45.000	—	—
» 2ª	41.000	35.000	—
» 3ª-a	30.000	28.500	27.000
» 3ª-b c.	26.500	25.500	24.900
		Piccole aziende	
Personale 3ª-a	—	28.200	27.000
» 3ª-b c	—	25.500	24.300

NOTA. — Il periodo di « alta stagione » ai fini dell'applicazione del presente decreto, è previsto in due mesi all'anno, in conformità alle indicazioni dell'annuario E.N.I.T.

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(2233)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Napoli, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dei lavori preliminari svolti nella seduta del 25 luglio 1953 e dell'accordo raggiunto in data 5 maggio 1955, fra le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate in ordine alla predisposizione della tabella di retribuzioni medie di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Napoli, sono determinate nella misura di cui alla allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale di cui alle lettere *A*) e *C*) della tabella allegata al presente decreto, dipendente da aziende situate nei Comuni della provincia, con esclusione dei comuni di Napoli, Capri ed Ischia, si applicano le retribuzioni medie di cui alle predette lettere *A*) e *C*), ridotte del 10 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 25 luglio 1953.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella di retribuzioni medie mensili
per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Napoli

CATEGORIA DEL PERSONALE	Alberghi di lusso	Alberghi di prima	Alberghi di seconda	Alberghi di terza ed altre
A)				
1ª *Categoria:*				
capo cameriere, capo cuoco, 1° portiere, portiere unico, portiere notte, 1ª governante, governante unica, 2° e 3° capo cameriere, 1° barman o barman unico, sotto capo cuoco ..	65.000	50.000	45.000	32.000
2ª *Categoria:*				
2° portiere, portiere notte (non di 1ª), cameriere trinciatore, cameriere ai piani, 2° barman, barman unico (non di 1ª), cuoco capo partita, portiere di turno, conduttore (2 lingue), centralinista (non 150 app.), governante (non di 1ª), cameriere capo squadra, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere, dispensiere unico (lusso), caffettiere unico (lusso), 1ª guardarobiera, guardarobiera unica consegnataria, capo lavandaio, 1° conntrollo non amministrativo	45.000	39.000	38.000	26.000
3ª *Categoria:*				
a) facchino mansioni portiere, guardia notte, turnante portineria, telefonista (non di 2ª), facchino piani, 2ª governante, cuoco famiglia, 1° aiuto cuoco, facchino cucina, casseroliere, argentiere, officiere, dispensiere (non di 2ª), caffettiere (non di 2ª), cantiniere, 2ª guardarobiera, lavandaio, 1ª lavandaia, sorvegliante caldaie, operaio ausiliario, autista, garagista ,	38.000	30.000	29.000	23.500
b) postino, cameriera, aiuto cameriera, sotto capo cameriere (demi-chef), camerieri corrieri, cameriere sala (table d'H), lavandaia, stiratrice o rammendatrice, 2° controllo non amministrativo, uomo fatica, aiuto operaio ausiliario, giardiniere	30.000	27.000	26.000	—
c) chiamavetture, vestiarista, ascensorista, commissioniere, aiuto cameriere, corrieri, aiuto comeriere sala, aiuto cameriere piani, aiuto barnam, 2° aiuto cuoco, 2° dispensiere, 2° caffettiere, 2° cantiniere, donna guardaroba, donna personale	25.000	22.000	21.000	20.000

B)	*Piccole aziende di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoro - Napoli e Provincia*
3ª*a* — Cuoco, portiere	26.000
3ª*b* — Conduttore, cameriere, garzone, interno	22.000
3ª*c* — Facchino, lavandaia	21.500
3ª*d* — Cameriera, cameriere unico in azienda con letti fino a 18	19.500
3ª*e* — Aiuto cameriere, interno inferiore a 20 letti, commissioniere	15.000

CATEGORIA IMPIEGATI	Stipendio medio convenzionale
C)	
A — Direttore, vice direttore	80.000
B — Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del personale	60.000
C — Cassiere, 1° segretario con almeno due elementi in sottordine, economo, corrispondente in almeno due lingue, segretario con manzioni di ricevimento e cassa	45.000
D — Segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazziniere depositario, impiegato addetto al personale, segretario steno-dattilografo, aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, dattilografo	40.000

Visto, p. *il Ministro:* SEDATI

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale tavoleggiante dipendente da pubblici esercizi di Torino e provincia, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia, sono determinate nelle misure di cui alla allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale stagionale le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono maggiorate del 25 per cento.

Per il personale svolgente attività presso pubblici esercizi siti fuori del capoluogo di Torino, le misure delle retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono ridotte del 5 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Esercizi di 1ª e 2ª categoria Lire	Altri esercizi Lire
Caffè, bar ed esercizi similari		
Capo cameriere	50.000	45.000
Cameriere (uomo)	45.000	41.000
Cameriere (donna)	41.000	37.000
Aiuto cameriere (uomo)	41.000	37.000
Aiuto cameriere (donna)	37.000	33.000
Ristoranti, trattorie ed esercizi similari		
Capo cameriere	45.000	41.000
Cameriere (uomo)	41.000	37.000
Cameriere (donna)	37.000	33.000
Aiuto cameriere (comis uomo)	37.000	33.000
Aiuto cameriere (comis donna)	32.000	20.000

NOTE:

1. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 26 giorni.

2. — Le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella sono soggette a variazione automatica in dipendenza di eventuali variazioni della indennità di contingenza.

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa comunale edilizia di Bazzano, con sede in Bazzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa comunale edilizia di Bazzano, con sede in Bazzano, in data 18 febbraio 1956, concernente lo scioglimento anticipato della Società e la nomina di un Comitato di tre liquidatori;

Vista l'istanza con la quale i suddetti liquidatori chiedono la conversione della liquidazione volontaria in quella della liquidazione coatta amministrativa, non avendo l'ente attività sufficienti per il pagamento dei debiti, come risulta dalla allegata situazione patrimoniale al 3 marzo 1956, da essi redatta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il dispaccio 6 aprile 1956, n. 19112, del Prefetto di Bologna;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa comunale edilizia di Bazzano, con sede in Bazzano, costituita con atto 24 giugno 1945 del notaio Giovanni Marani, già sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci 18 febbraio 1956, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Federico Bernardi, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2286)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Garibaldi » per lavori stradali, con sede in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa « Garibaldi » per lavori stradali, con sede in Genova, e l'allegata situazione patrimoniale al 30 novembre 1955, dai quali si rileva che l'ente è inattivo da anni e non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Garibaldi » per lavori stradali, con sede in Genova, costituita con atto 22 maggio 1947 del notaio Cesare Ghigliotti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 217.

Il rag. Federico Radaelli è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Latteria cooperativa Pogliasca », con sede in Pogliasca di Borghetto Vara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa « Latteria cooperativa Pogliasca », con sede in Pogliasca di Borghetto Vara, in data 22 novembre 1955, dal quale si rileva che l'ente è inattivo dal settembre detto anno e che le sue attività non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, nonchè il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi degli articoli 19 e 11 decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 23 marzo 1956, n. 6373, del Prefetto di La Spezia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Latteria cooperativa Pogliasca », con sede in Pogliasca di Borghetto Vara, costituita con atto 21 novembre 1954, del notaio Carlo Acerbi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Abele Ratti, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci » di Rogliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1953, con il quale la Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci », con sede in Rogliano, fu messa in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giovanni Calabrese fu nominato commissario liquidatore;

Vista l'istanza in data 12 dicembre 1955, con la quale il suddetto liquidatore chiede, a seguito di trasferimento a Milano per urgenti motivi di famiglia, di essere esonerato dall'incarico affidatogli;

Vista la nota 29 febbraio 1956, n. 6370, del Prefetto di Cosenza;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamato nell'art. 159 stesso decreto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore in parola;

Decreta:

L'avv. Luigi Guarnieri è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « A. Gramsci » di Rogliano, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione dell'avv. Giovanni Calabrese, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2282)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Alba » di Orbetello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1955, con il quale la Cooperativa di lavoro « Alba » con sede in Orbetello, fu messa in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Plasildo Luzzetti fu nominato commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto 23 dicembre 1955, con il quale il suddetto liquidatore fu sostituito nell'incarico con il rag. Mario Rotelli;

Visto il foglio 25 marzo 1956, n. 27, del Prefetto di Grosseto;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore in parola;

Decreta:

Il rag. Gino Consani, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di lavoro « Alba » di Orbetello, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del rag. Mario Rotelli, di cui sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, e conferma del vice presidente della Cassa stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 26 ottobre 1950, con il quale il sig. sen. prof. Luigi Silvestrini venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Rimini ed il sig. avv. Gino Beraudi venne nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i predetti a norma dello statuto aziendale scadono di carica per compiuto periodo con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il geom. Luciano Ugolini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini e l'avv. Gino Beraudi è confermato vice presidente della Cassa stessa con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2257)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1956.

Nomina di membri del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948, e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949 e 31 gennaio 1955;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1954, con il quale è stato costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;

Considerato che i signori cav. del lav. Luigi Filiasi ed avv. Giovanni Azzena, membri del Consiglio generale predetto in rappresentanza, rispettivamente, della provincia di Foggia e di quella di Sassari, sono deceduti e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di ciascuna delle dette Provincie;

Esaminate le terne — proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura — dalle quali devono essere scelti i rappresentanti provinciali nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. del lav. Rocco Fredella ed il dott. Vincenzo Di Puccio sono nominati membri, per il triennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia di Foggia e di quella di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Pisa è vacante la cattedra di « diritto romano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2361)

Vacanza della cattedra di « microbiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la cattedra di « microbiologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2362)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 12 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Pedevillano Antonino fu Francesco — Titoli del del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 300 — Data: 10 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Ela Masia Pais — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 7 — Capitale L. 8400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Podestà Agostino di Fioravante — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 4 — Capitale L. 6200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 10 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Guazzo Renata fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data: 16 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Contarini Alba di Settimio — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 994 — Data: 24 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Alaimo Salvatore fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 2 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Pinto Vittorio fu Teodoro — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 4 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 16 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Pastore Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 15 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Pedrazzo Franco fu Primo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1139 — Data: 31 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Luciano Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Rendita L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 487 — Data: 6 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Luciano Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 18 — Capitale L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 3 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Franzoni Domenico fu Valerio — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 28 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Gagliardi Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data 1º marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Berardi Bianca — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 7 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 617 — Data: 19 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Francisco Caterina fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 8 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data: 3 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Scalisi Maria fu Michele — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Capitale L. 700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 maggio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(2318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1956

1 dollaro USA	624,865
1 dollaro Can.	630 —
1 Fr. Sv. lib.	645,75
1 Kr. Dan.	90,482
1 Kr. Norv.	87,807
1 Kr. Sv.	120,90
1 Fol.	164,585
1 Fr. bel.	12,579
100 Fr. Fr.	178,355
1 Fr. Sv. acc.	143,215
1 Lst.	1757,125
1 Marco ger.	149,765

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	221087	10.000 —	Monteverde Luigi di Ernesto, dom. a Chiavari (Genova), con usufrutto a Landò *Giuseppina* fu Giuseppe vedova di Luigi Maria Rivara, dom. in Chiavari (Genova).	Come contro, con usufrutto a Landò *Caterina Maria Giuseppa* fu Giuseppe vedova di Luigi Maria Rivara, dom. in Chiavari (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	206239	4.035,50	Della Paolera *Rosalia* fu Gaetano, minore sotto la tutela di Rodolfo Gandolfo fu Giovanni, dom. a Napoli.	Della Paolera *Rosaria* fu Gaetano, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	147859	990 —	Della Paolera *Rosalia* fu Gaetano, minore sotto la tutela della sorella Immacolata, dom. a Capua (Napoli).	Della Paolera *Rosaria* fu Gaetano, minore ecc., come contro.
Id.	220518	615 —	Campodonico *Giacomino* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Ferriani Margherita, dom. a Chiavari (Genova).	Campodonico *Giacomina* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Ferriani Margherita, dom. a Chiavari (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	520319	42 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	2138	365 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	765952	595 —	de Vincentiis Giuseppe fu Carlo, dom. a Napoli, con usufrutto a Di Mella *Maria Fortunata* fu Fiorentino, nubile, dom. a Napoli.	Come contro con usufrutto a Di Mella *Fortunata* fu Fiorentino, nubile, dom. a Napoli.
Rendita 5 % (1935)	212770	1.000 —	Barenghi Emiliano fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Miramonti Luigia fu Francesco vedova Barenghi, dom. a Magenta.	Barenghi Emiliano fu *Paolo Franco*, minore ecc., come contro.
Id.	183049	18.000 —	Castelli Pier Luigi di *Gino*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a Castelli *Gino* fu Pietro.	Castelli Pier Luigi di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano con usufrutto a Castelli *Luigi* fu Pietro.
P. R. 3,50 % (1934)	390398	556,50	Castellazzi Maria fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Celada Carolina fu Giovanni* vedova Castellazzi, dom. a Mede (Pavia).	Castellazzi Maria fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Gelada Carolina Maria* vedova Castellazzi, dom. a Mede (Pavia).
Id.	390399	185,50	Come sopra, con usufrutto a *Celeda Carolina fu Giovanni* vedova Castellazzi, dom. a Mede.	Come sopra, con usufrutto a *Gelada Carolina Maria* vedova Castellazzi, dom. a Mede.
Id.	390400	556,50	Castellazzi Eva fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Celada Carolina* fu Giovanni vedova Castellazzi, dom. a Mede.	Castellazzi Eva fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Gelada Carolina Maria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	390401	185,50	Come sopra, con usufrutto a *Celada Carolina* fu Giovanni vedova Castellazzi.	Come sopra, con usufrutto a *Gelada Carolina Maria* fu Giovanni vedova Castellazzi.
Id.	384855	8.841 —	Righini *Vincenzo* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Castello *Adelia* fu Gaetano moglie di Righini Felice, dom. a Torino con usufrutto a Castello *Adelia* fu Gaetano moglie di Righini Felice.	Righini *Vincenzo-Gaetano-Pasquale* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Castello *Luigia Giovanna Adelia* fu Gaetano moglie di Righini Felice, dom. in Torino con usufrutto a Castello *Luigia Giovanna Adelia* fu Gaetano moglie di Righini Felice.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	81136	178,50	Cavallini Margherita fu Cesare, minore sotto la *patria potestà della madre* Sacco Angelina vedova di Cavallini Cesare, dom. a Matera.	Cavallini Margherita fu Cesare, minore sotto la *tutela di* Sacco Angelina vedova di Cavallini Cesare, dom. a Matera (Potenza).
Id.	154769	210 —	Cavallini Margherita fu Cesare, minore sotto la *patria potestà della madre* Sacco *Lina* vedova Cavallini Cesare, dom. a Matera.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	195558	415 —	Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario in Pompei (Napoli) con usufrutto a favore di De Sanctis *Giuseppina* fu Erminio vedova Petrilli, dom. in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).	Come contro, con usufrutto a favore di De Sanctis *Maria Giuseppa* fu Erminio, ecc., come contro.
Id.	195916	575 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1826) Roma, addì 18 aprile 1956 *Il direttore generale:* [illegible]

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1956, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Agricola e lavoro », con sede in Murci di Scansano (Grosseto), costituita a rogito notaio, dott. Alfonso Rossi in data 30 dicembre 1949;

2) Società cooperativa « Allevatori bestiame fra reduci e combattenti », con sede in Monterotondo (Roma), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Pompili in data 14 novembre 1949;

3) Società cooperativa di consumo « Alleanza e lavoro », con sede in Santa Croce del Sannio (Benevento), costituita a rogito notaio dott. Rolando Lombardi in data 16 dicembre 1947;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cernita », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Michele Barone in data 14 agosto 1956;

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori vari in economia », con sede in Mirteto Altro (Massa-Carrara), costituita a rogito notaio dott. Maneschi Defentente in data 12 dicembre 1953;

6) Società cooperativa « La nuova ricostruzione », con sede in Capaccio (Salerno), costituita a rogito notaio dott. Manlio De Maria in data 17 novembre 1946;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sartoria classica », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dottor Domenico Sciamanda in data 1° giugno 1951;

8) Società cooperativa « Vulcano », con sede in Roma, costituita a rogito notaio dott. Ottorino Pace in data 20 aprile 1946;

9) Società cooperativa « Il Rinnovamento », con sede in Isca del Ionio (Catanzaro), costituita nel 1921;

10) Società cooperativa agricola artigiana « La vanga », con sede in Rocciano (Teramo), costituita a rogito notaio dott. Bracone Ercole addì 10 aprile 1949;

11) Società cooperativa di lavoro « Zevio », con sede in Zevio (Verona), costituita a rogito notaio dott. Alessandro Valdettaro in data 9 settembre 1946;

12) Società cooperativa « Lavoro femminile », con sede in Arezzo, costituita in data 5 novembre 1946;

13) Società cooperativa « Consorzio provinciale per la elaiotecnica », con sede in Arezzo, costituita in data 2 maggio 1947;

14) Società cooperativa « Consorzio provinciale per la viticoltura e l'enologia », con sede in Arezzo, costituita in data 5 novembre 1946;

15) Società cooperativa di lavoro « Ponte a Chiani », con sede in Chiani (Arezzo), costituita in data 22 gennaio 1946;

16) Società cooperativa « Operai e minatori di Quarata », con sede in Quarata (Arezzo), costituita in data 25 maggio 1948;

17) Società cooperativa « Cassa mutua assistenza volontaria malattie », con sede in Arezzo, costituita in data 18 febbraio 1951;

18) Società cooperativa « Crocifisso Petrelli », con sede in Trepuzzi (Lecce), la costituzione non risulta dagli atti;

19) Società cooperativa « Unione rivenditori ratealisti abbigliamento » (U.R.R.A.), con sede in Padova, costituita a rogito notaio dott. Luigi Pietrogrande in data 31 dicembre 1952;

20) Società cooperativa « Consumo di Ginestreto », con sede in Ginestreto (Pesaro-Urbino), costituita a rogito notaio dottor Fabbri Giuseppe in data 13 novembre 1946;

21) Società cooperativa « Consumo di Montegiano », con sede in Monbarroccio (Pesaro-Urbino), costituita a rogito notaio Fabbri Giuseppe in data 29 aprile 1945;

22) Società cooperativa « Reduci partenopei », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio dott. Francesco Rossi in data 8 luglio 1946;

23) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Banca d'Italia », con sede in Nuoro, costituita a rogito notaio dott. Giacomo Satta in data 5 dicembre 1949;

24) Società cooperativa scarichini « Antonio Gramsci », con sede in Nuoro, costituita a rogito notaio dott. Giacomo Satta in data 11 novembre 1945;

25) Società cooperativa « Agricola fra braccianti del comune di Mezzana Bigli », con sede in Balossa Bigli (Pavia), costituita a rogito notaio dott. Ernesto Galotti in data 3 agosto 1948;

26) Società cooperativa « Agricola fra braccianti del comune di Mezzana Bigli », con sede in Casoni Borroni (Pavia), costituita a rogito notaio dott. Vincenzo Rognoni in data 7 settembre 1948;

27) Società cooperativa « Cormorano », con sede in Napoli, costituita a rogito notaio dott. Francesco Rossi in data 2 luglio 1946;

28) Società cooperativa « Alleanza materana ebanisti reduci S.C.A.M.E. », con sede in Matera, costituita a rogito notaio dott. Luigi Palese, in data 11 settembre 1946.

(2202)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 3 (tre) posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*), spettante ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2271)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 851, che approva il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1954, registrato alla Corte di conti il 9 ottobre 1954, registro n. 7, foglio n. 303, con il quale venne indetto un concorso per esami a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato al personale statale;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con il decreto Ministeriale 16 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1955, registro n. 2, foglio n. 68;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, bandito con il decreto Ministeriale 16 agosto 1954, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego cui il concorso stesso si riferisce:

1. Mauro Pasquale	punti	17,375
2. Milite Alfonso	»	17,000
3. Grimaldi Lucio	»	16,875
4. Armenante Felice	»	16,125
5. Consolini Franco	»	15,625
6. Bellè Otello	»	14,875
7. Carrese Osvaldo	»	14,688
8. Modica Luigi	»	13,750

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine appresso indicato

1. Mauro Pasquale
2. Milite Alfonso
3. Grimaldi Lucio
4. Armenante Felice
5. Consolini Franco
6. Bellè Otello
7. Carrese Osvaldo
8. Modica Luigi

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1956
Registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 30

(2320)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto consorziale di Busana, Collagna e Ligonchio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 46292 Div. San. del 30 dicembre 1955, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Busana, Collagna, e Ligonchio, vacante al 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le proposte dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di Busana, Collagna e Ligonchio di questa Provincia, vacante al 30 novembre 1955, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Errichelli comm. dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;
Stazzi prof. dott. Pietro, docente clinica medica veterinaria;
Bianchi prof. dott. Edoardo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Munarini dott. Alessandro, veterinario condotto.

Segretario:
Gallo dott. Italo, vice segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Reggio Emilia, addì 24 aprile 1956

Il prefetto: NICOSIA

(2205)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 849 del 30 dicembre 1954, e successive modifiche, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in privincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso predetto e, in particolare, la graduatoria compilata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954:

N.	Candidato		Punti
1.	Pesci Sante	punti	62,76
2.	Sansoni Luigi	»	56,98
3.	Maggiori Carlo	»	55,43
4.	Luccisano Girolamo	»	54,89
5.	Monaldi Italo	»	53,53
6.	Marozzi Cristoforo Nedo	»	51,80
7.	Costantini Costantino	»	51,41
8.	Feliziani Emidio		50,[illegible]
9.	Micheli Cesare	»	48,85
10.	Barbieri Angelo	»	48,59
11.	Pelagatti Cesarino	»	48,49
12.	Rita Enrico Secondo	»	46,78
13.	Consigli Giovanni	»	46,43
14.	Chelli Franco	»	46,01
15.	Ciuti Emilio	»	45,67
16.	Gola Luciano	»	45,65
17.	Giachini Dario	»	45,47
18.	Speca Silvio	»	44,89
19.	Picciotti Giuseppe	»	44,81
20.	Brandimarte Balilla	»	44,48
21.	Piergiovanni Mario	»	44 —
22.	Franciosini Silvio, nato l'11 ottobre 1921	»	43,85
23.	Romagnoli Vittorio, nato l'11 marzo 1922	»	43,85
24.	Di Leonardo Biagio	»	43,60
25.	Bernardini Giandomenico	»	43,56
26.	Tulli Giovanni	»	43,38
27.	Ramadori Giuseppe	»	43,31
28.	Leonetti Riccardo	»	43,19
29.	Calafiore Francesco	»	43,10
30.	Amodeo Mario	»	42,98
31.	Pompei Nicola	»	42,80
32.	Pirone Gaetano	»	42,66
33.	Mandolini Giannetto	»	42,36
34.	Vincitorio Giovanni	»	42,35
35.	Torelli Antonio	»	42,34
36.	Pirozzi Andrea	»	41,87
37.	Palazzoni Carlo	»	41,61
38.	Tagliazucchi Alessandro	»	41,55
39.	Apolloni Nello	»	41,26
40.	Brandimarte Luigi	»	41,11
41.	Clementi Lorenzo, combattente	»	40,87
42.	Frascolla Mauro	»	40,87
43.	Mastrangelo Beniamino	»	40,82
44.	Teofili Vittorino	»	40,62
45.	Flammia Giorgio	»	40,61
46.	Lanciotti Tommaso	»	40,54
47.	Sighinolfi Luigi, coniugato	»	40,51
48.	Modesti Giovanni	punti	40,51
49.	Fabii Adolfo	»	40,31
50.	De Santis Alberto	»	40,15
51.	Sacco Nicola	»	40,01
52.	Capriotti Giuseppe	»	39,77
53.	Caferri Alberto	»	39,43
54.	Massucci Vico	»	39,17
55.	Cardinali Fernando, nato il 20 ottobre 1921	»	39,06
56.	Rossi Adolfo, nato il 25 settembre 1929	»	39,06
57.	Cortellucci Francesco	»	38,19
58.	Medori Giuseppe, nato il 26 gennaio 1923	»	38,18
59.	Colitti Giovanni, nato il 2 settembre 1925	»	38,18
60.	Formenti Franco	»	37,81
61.	Campanozzi Antonio	»	37,45
62.	Lacerenza Gennaro	»	37,14
63.	Travaglini Vitale	»	37,03
64.	Paolini Paolino	»	37 —
65.	Pulcini Giuseppe	»	36,87
66.	Mascitelli Antonio	»	36,58
67.	Ciccolini Giuseppe	»	36,51
68.	Marconi Oliviero	»	36,38
69.	Azzolini Domenico	»	36,33
70.	Antoncecchi Espero	»	36,17
71.	Cipriani Giovanni	»	35,48

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 8 maggio 1956

Il prefetto: PROSPERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 849 del 30 dicembre 1954, e successive modifiche, con il quale furono messe a concorso le condotte mediche vacanti in privincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto n. 2233-1 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati nelle domande a suo tempo presentate;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1954, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di essi indicata:

1) Pesci Sante: Amandola (2ª condotta);
2) Sansoni Luigi: Ascoli Piceno (frazione Mozzano);
3) Maggiori Carlo: Porto Sant'Elpidio;
4) Luccisano Girolamo: Castel di Lama;
5) Monaldi Italo: Petritoli (1ª condotta);
6) Marozzi Cristoforo Nedo: Monteprandone;
7) Costantini Costantino: Montegallo;
8) Feliziani Emidio: Acquasanta (2ª condotta).

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 8 maggio 1956

Il prefetto: PROSPERI

(2300)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.